



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

**IL DIRIGENTE**

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO in particolare l’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove è previsto che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter;
- VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 3 della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ove è previsto, da un canto, che “le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: la prima fascia è costituita dai soggetti in

Dirigente: Paolo Bernardi

Responsabile del procedimento: dott. Niccolò Cescon



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

- possesso dello specifico titolo o abilitazione” e, dall’altro, che “le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado distinte per classi di concorso sono suddivise in fasce così determinate: la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”;
- VISTE le tabelle dei titoli valutabili per graduatorie provinciali di prima fascia per le supplenze del personale docente e in particolare la tabella A/1 – scuola infanzia e primaria; La tabella A/3 – scuola secondaria di primo e secondo grado; la tabella A/7 - posto di sostegno nelle scuole di ogni grado;
- VISTO il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6924 del 01.09.2020 relativo alla approvazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio nell’Emilia;
- VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
- VISTE le note della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione prot. nn. 21317 d.d. 12.07.2021 e 22904 d.d. 22.07.2021;
- VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione prot. n. 1112 d.d. 22.07.2021;
- VISTI i decreti di quest’Ufficio prot. nn. 10960 d.d. 04.08.2021, 11092 d.d. 06.08.2021 e 11093 d.d. 06.08.2021, con cui questo Ufficio ha proceduto allo scioglimento, favorevole o sfavorevole, delle riserve relative agli aspiranti che hanno dichiarato in sede di presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 31.07.2021;
- VISTO in particolare l’art. 1, co. 1, del DM n. 51/2021, che stabilisce che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (... )La medesima

Dirigente: Paolo Bernardi  
Responsabile del procedimento: dott. Niccolò Cescon



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

- disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- VISTO altresì l'art. 2 comma 1 del DM 51/2021, che stabilisce che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021 (... ) La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- VISTA la nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nei sostegni agli alunni disabili”;
- VISTO il proprio decreto n. 678 del 19.08.2021 con cui sono stati esclusi dagli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Reggio nell'Emilia gli aspiranti in possesso di titolo di estero non riconosciuto alla data del 20.07.2021;
- RILEVATO che il prof. ARACRI Antonio, nato il 15/02/1983, attinto con esclusione dal predetto decreto dirigenziale n. 678/2021, risultava già inserito con riserva nelle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Reggio Emilia approvate con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6924 d.d. 01.09.2020 per le classi di concorso ADSS – ADMM – A060;
- RILEVATO altresì che la domanda di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima fascia formulata dal prof. ARACRI Antonio atteneva esclusivamente alla classe di concorso A037;
- ATTESO CHE l'art. 1, co. 1, d.m. n. 51/2021 trova applicazione nei soli riguardi delle domande di inserimento all'interno degli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima fascia;
- VISTO l'art. 7, co. 4, lett. e), della O.M. n. 60/2020 nella parte in cui sancisce che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;
- RITENUTA pertanto l'erroneità dell'esclusione del summenzionato docente dalle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Reggio Emilia per le classi di concorso ADSS – ADMM – A060;

Dirigente: Paolo Bernardi  
Responsabile del procedimento: dott. Niccolò Cescon



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

RITENUTA la sussistenza di un interesse pubblico alla regolare tenuta delle G.P.S. ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato al personale docente;  
VISTO l'art. 9 della O.M. n. 60/2020;

DECRETA

È annullato in via di autotutela, ai sensi dell'art.21 nonies L. n.241/1990, il decreto dirigenziale n. 678/2021 nella parte in cui esclude il prof. ARACRI Antonio, n. il 15/02/1983, dalle classi di concorso ADMM – ADSS – A060.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell'intestato Ufficio.

**IL DIRIGENTE**

Paolo Bernardi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Dirigente: Paolo Bernardi  
Responsabile del procedimento: dott. Niccolò Cescon



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

AL DOCENTE INTERESSATO  
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
AL SITO WEB

Dirigente: Paolo Bernardi  
Responsabile del procedimento: dott. Niccolò Cescon